



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile

Il Giudice dott. Luca Fuzio,
letti gli atti e i documenti di causa;
letta l'ordinanza di vendita emessa in data 09.10.2025;
lette le istanze di correzione di errore materiale della predetta
ordinanza depositate rispettivamente in modo congiunto da tutte le
parti in causa in data 06.11.2025 e dal professionista delegato in data
04.02.2026;
rilevato che effettivamente, per mero errore materiale di trascrizione,
nell'ordinanza di vendita sopra indicata è stata indicata, per i beni
indicati con i numeri 14 e 15 del lotto 2 l'esistenza in capo a
[REDACTED] di diritto di usufrutto per la quota di $\frac{1}{2}$
laddove emerge dalla perizia e dagli atti di causa che la medesima è
titolare su detti beni del solo diritto di abitazione;
ritenuto pertanto di dover emendare il predetto errore

P.Q.M.

A correzione dell'ordinanza di vendita emessa in data 09.10.2025
dispone che, a pag. 2 della medesima, con riferimento ai beni 14 e 15
del lotto 2, la parola "*usufrutto*" relativa al diritto di $\frac{1}{2}$ gravante su detti
beni in favore di [REDACTED] sia sostituita dalla parola
"*abitazione*".

Dispone che copia del presente provvedimento sia alligata
all'ordinanza di vendita per costituirne parte integrante.

Si comunichi.

Bergamo, 27 febbraio 2026

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Luca Fuzio